

Consiglio Regione Lazio

Commissione C.P. 8^ "Ambiente-Agricoltura" - Audizione 25.6.18

Oggetto: PdL "Ampliamento della Perimetrazione del Parco Regionale dell' Appia Antica " - Integrazione L.R. n.66/88 .

Art. 1 – Inserimento Art. 1/bis in L.R. n. 66/88 .

Dopo l'Art. 1 della L.R. n. 66/88, viene inserito il seguente:

Art. 1/ Bis (Area Archeologica dell' Antica "Bovillae")

1. L' Area Archeologica dell' Antica "Bovillae", riferita agli insediamenti di epoca romana della omonima Città e precedenti di "Tellene"- "Mugilla" , costituisce specifico valore storico-archeologico-monumentalenaturalistico, unico per l'intera umanità, che la Regione Lazio intende difendere, recuperare e valorizzare: al fine di promuoverne la conoscenza, la salvaguardia e la fruizione.
2. Tale Area Archeologica è individuata con il perimetro di cui alla ex L.R. n. 56/93 pubblicata sul B.U.R.L. n. 29/93 / S.O. n. 2 del 21.10.1993 .
3. In tale Area Archeologica, così come individuata nel perimetro di cui al precedente comma 2, sono compresi : 3/a) il tratto terminale dell'Appia Antica (situato oltre quello compreso nel territorio del Comune di Ciampino) e delle aree limitrofe: già compreso nel perimetro iniziale del Parco Archeologico Regionale dell'Appia Antica (L.R. 66/88) ; 3/b) parte dell'ampliamento dei confini del Parco Archeologico Regionale dell' Appia Antica come previsto inizialmente dalla PdL di cui alla Deliberazione G. R. n. 815/2005, per la parte non già ricompresa nel medesimo Parco dell' appia Antica ; 3/c) una diffusa presenza di siti, monumenti e resti archeologici nella rimanente area che, pur non rientrando direttamente nel perimetro del Parco Archeologico Regionale dell'Appia Antica, ne costituisce fascia di rispetto e di primario interesse archeologico (in parte già sottoposte a vincoli nazionali) .
4. I Siti ed i Monumenti già soggetti a vincolo dalla Sovrintendenza Archeologica e quelli che lo diverranno (di cui alla L. 1089/1939 e/o a specifiche norme di protezione paesaggistico/ambientale quali L.R. 29/97 e DM 25.1.2910 Ministero BAC nonché a pareri/vincoli di Organi e/o Uffici preposti ovvero di pronunciamenti dell' Autorità Giudiziaria Amministrativa), anche a seguito di scavi e rinvenimenti, rientrano direttamente nella competenze gestionale del Parco Archeologico Regionale dell'Appia Antica, anche ai fini del raggiungimento dei principi di unicità, semplificazione ed efficacia della pubblica amministrazione: se acquisiti al patrimonio pubblico vengono attribuiti direttamente a detto Ente; se di proprietà privata soggiacciono, comunque, alla salvaguardia ed alla valorizzazione archeologico/ambientale da parte di questo Ente regionale .

5. Al fine di meglio valorizzare la unicità ed omogeneità storico-culturale dell'area Archeologica dell'Antica "Bovillae" – la quale si pone come naturale congiunzione, fisica, naturale e storico-culturale fra il Parco dell'Appia Antica ed il Parco Regionale dei Castelli Romani: la quale avviene, perimetralmente, con la S.P. 140 lungo il confine fra i Comuni di Marino e Castelgandolfo -, l'Ente Parco Archeologico Regionale dell'Appia Antica si deve dotare – nell'ambito dell'attuale dotazione organica - di un apposito Ufficio e di uno specifico Progetto gestionale, annuale e pluriennale, a carattere permanente .

6. Costituiscono parti essenziali della presente legge la "Relazione d'Accompagnamento" ed i richiamati seguenti allegati:

> ALLEGATO N° 1 , al c.2: " Perimetro di cui alla ex L.R. n. 56/93 pubblicata sul B.U.R.L. n. 29/93 / S.O. n. 2 del 21.10.1993 " ;

> ALLEGATO N° 2 al c. 3/b: " Perimetrazione allegata alla iniziale PdL di cui alla Deliberazione G.R. Lazio n° 815 / 2005 " ;

> ALLEGATO N° 3 al c. 3/c: " Planimetria delle Presenze Monumentali "

> ALLEGATO N° 4 al c. 3/c: " Pianta della Città di Bovillae " ;

> ALLEGATO N° 5 al c. 3/c: " Planimetria grafica dei diversi siti della Antica Bovillae : Età Protostorica, Età Repubblicana, Età Imperiale " .

Art. 2 – Inserimento Art. 1/ ter in L.R. n. 66/88

Dopo l'Art. 1/ bis della L.R. n. 66/88, viene inserito il seguente:

Art. 1 / ter (Tutela Unicità e Valore: Norma Speciale di Salvaguardia , Fonte Gerarchia Superiore)

L'area del parco regionale dell'Appia Antica nonché dei Beni e dei siti ad esso connessi – di cui alla L.R. n° 66/86 e sue successive modificazioni: comprese quelle introdotte dalla presente legge -, in ragione della sua Unicità e del suo Valore " storico-archeologico-ambientale-naturalistico", costituisce patrimonio di pregio e prioritario valore da tutelarsi anche con specifici provvedimenti ed opportuni vincoli.

A tal fine, la presente legge "speciale" ne costituisce apposita norma di salvaguardia, quale fonte gerarchicamente superiore a qualsiasi altra norma legislativa ed amministrativa (emanata da questa Regione e/o da altro Ente locale) e, pertanto, anche sulle previsioni dei PRG e degli altri strumenti urbanistici programmatori, esecutivi e/o convenzionati – anche se in fase di adozione –: tali effetti si producono sin dalla data di deposito della presente proposta di legge .